

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E GESTIONE IN S.I.R. DEI SINISTRI IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) – MESI 36

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, compresa l'attività di loss aduste relativa alla gestione in SIR dei sinistri in ambito di responsabilità civile verso terzi (rct), ad un idoneo soggetto qualificato come Broker (di seguito denominato "Appaltatore"), da svolgersi in favore del Comune di Asti, (di seguito "Amministrazione") così come definito dal D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS.

Art. 1.2 SERVIZIO DI BROKERAGGIO E GESTIONE SINISTRI DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO

1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Amministrazione dovrà essere reso da soggetti iscritti nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli art. 108 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione

2. Il servizio comprende le prestazioni di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- ❖ Analisi, identificazione, ricognizione e quantificazione dei rischi connessi alle attività dell'Amministrazione;
- ❖ Collaborazione con il Comune di Asti nella individuazione /aggiornamento dei valori di beni mobili ed immobili da assicurare, anche con riguardo alla tutela di beni storici ed artistici, periodica verifica ed eventuale adeguamento dei valori;
- ❖ Analisi delle polizze assicurative esistenti, verifica della adeguatezza in termini tecnici e giuridici;
- ❖ Individuazione delle coperture eventualmente occorrenti;
- ❖ Elaborazione di una proposta di programma assicurativo annuale per ottimizzare le coperture e la riduzione dei costi a carico dell'Amministrazione; il programma dovrà essere presentato annualmente entro il 30 settembre
- ❖ Verifica dell'adeguatezza delle polizze/fideiussioni presentate all'Amministrazione da soggetti terzi ed in particolare senza costituire elenco esaustivo:
 - obbligazioni contrattuali e/o concessorie, da richiedere ad appaltatori/ concessionari di lavori, servizi, forniture e successiva verifica della rispondenza delle polizze a alle obbligazioni
 - obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni dell'Amministrazione (ad esempio per il "rischio locativo")
 - problematiche assicurative derivanti dall'attuazione del TU Dlgs 81/2008 smei
- ❖ Assistenza tecnico-professionale per l'espletamento della gara relativa ai "Servizi Assicurativi" comprendente in via indicativa e non esaustiva:
 - predisposizione dei capitolati speciali d'appalto, stima dell'appalto, spesa per acquisizione servizio, requisiti speciali etc entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione

- predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte
- verifica di corrispondenza delle polizze assicurative alle prescrizioni dei relativi capitolati speciali d'appalto

In caso di gare andate deserte ridefinizione dei capitolati e atti di gara entro 5 giorni solari;

- ❖ Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi comprendente in via indicativa e non esaustiva:
 - l'aggiornamento dei contratti assicurativi laddove necessario;
 - tutte le attività amministrative contabili verso le compagnie assicuratrici (in primis segnalazione preventiva premi in scadenza, trasmissione premi per garantire la continuità delle coperture assicurative), compresa l'attestazione annuale di regolare adempimento degli obblighi contrattuali;
 - analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno
 - verifica della corretta applicazione scoperti e franchigie
 - attivazione delle azioni necessarie in caso di inadempimento o non esatto adempimento da parte delle compagnie assicuratrici (attivazione di ogni azione in danno e segnalazione congiuntamente all'amministrazione alle autorità competenti)
- ❖ Reportistica periodica consistente in:
 - redazione di relazione **su base semestrale** (entro il mese successivo al semestre di riferimento) sull'andamento dei sinistri denunciati distinti per polizza, con espressa indicazione dei sinistri liquidati, dei sinistri rigettati e della relativa motivazione, dei sinistri senza seguito, ecc...;
 - redazione di relazione **su base annuale** (entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento) sull'andamento dei sinistri denunciati distinti per polizza, con espressa indicazione dei sinistri liquidati, dei sinistri rigettati e della relativa motivazione, dei sinistri senza seguito, dei luoghi in cui sono avvenuti i sinistri (anche mediante rappresentazione grafica), ecc...;
 - redazione di relazione - **entro il 30 settembre di ogni anno** - riepilogativa dei contratti assicurativi stipulati, con indicazione dei dati contabili degli stessi, al fine di consentire all'Amministrazione scrivente di procedere agli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, le franchigie, i conguagli ecc.);
- ❖ Gestione dei sinistri attivi e passivi, rientranti nelle polizze, in tutte le varie fasi di trattazione, dalla denuncia alla definizione (Loss Adjuster):

La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, ma comunque verificatisi successivamente al 31 dicembre 2018 e non ancora definiti in tale data, in modo da assicurare la gestione di tutti i sinistri. L'Appaltatore dovrà supportare l'Amministrazione ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando, da parte delle Compagnie assicuratrici, il tempestivo pagamento delle somme spettanti e la trasmissione della documentazione comprovante il pagamento del sinistro al fine del rimborso della franchigia (ove prevista in polizza), e garantendo la trasmissione all'Amministrazione di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso

di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi).

In particolare:

- **sinistri attivi:** gestione/assistenza stragiudiziale in favore dell'Amministrazione nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato ritenuto auspicabile nei confronti delle Società Assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici Comunali, sarà cura dell'Appaltatore produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Amministrazione;

- **sinistri passivi:**

sopra e sotto franchigia (ove prevista in polizza) e sopra S.I.R. (ove prevista in polizza): l'Appaltatore si impegna a trasmettere tutta la documentazione relativa alla Società di Assicurazione e a seguirne tutto il suo iter fino alla sua conclusione (pagamento o rigetto);

-**sinistri in S.I.R. (Self Insurance Retention):** in caso di danno di entità entro la soglia di S.I.R. prevista dalla polizza RCT/RCO, l'Appaltatore è tenuto alla "Gestione stragiudiziale dei sinistri in S.I.R.", per le cui attività l'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, tramite la propria struttura, i servizi di seguito riportati che, a solo scopo indicativo e non esaustivo, sono:

- acquisizione delle denunce pervenute all'Amministrazione e inviate (anche telematicamente) da quest'ultima all'Appaltatore;
- acquisizione/assegnazione di un numero di protocollo/repertorio con conferma all'Amministrazione e alla controparte dell'apertura del sinistro;
- richiesta dell'eventuale documentazione integrativa con assegnazione di un quantum (possibile importo di risarcimento) provvisorio e verifica di competenza (limite S.I.R.);
- incarico ai periti e/o fiduciari, con dettagliate istruzioni circa le attività da svolgere per la corretta ricostruzione dell'evento, la verifica del nesso causale ed ogni notizia circostanziale che possa definire i contorni della responsabilità;
- incarico al medico legale per la valutazione delle lesioni personali del sinistrato, nel caso di richiesta risarcitoria comprendente, oltre all'eventuale danno materiale, il danno alla persona;
- verifica dell' *an debeat* (accertamento di responsabilità dell'Amministrazione, concorsi di colpa o solidarietà) e determinazione del *quantum debeat* (importo risarcibile);
- trasmissione all'Amministrazione delle risultanze dell'istruttoria di ogni singolo sinistro con proposta motivata di conclusione, corredata dagli estratti di tutta la documentazione relativa, ivi inclusa quella della controparte, che giustificano la convenienza della soluzione prospettata;
- eventuale partecipazione alla Commissione intersettoriale interna per la gestione dei sinistri in franchigia istituita dall'Amministrazione
- trasmissione di tutta la documentazione, ove venga accertato che il danno ecceda la soglia di S.I.R., alla Società di Assicurazioni che detiene il rischio R.C.T./R.C.O. per la gestione di competenza

· formazione del fascicolo elettronico

I costi relativi a perizie/pareri assicurativi, legali, tecnici, medico-legali e qualsiasi altro parere utile per la definizione di ogni singolo sinistro sono a totale carico dell'Appaltatore, senza alcun tipo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

- ❖ Gestione informatica del servizio di brokeraggio. L'Appaltatore, entro 45 giorni dall'inizio del servizio, deve costituire e rendere operativa una piattaforma informatica (software), ospitata sulla propria server farm, per la gestione/consultazione delle informazioni e dei dati relativi alle polizze assicurative e alla gestione dei sinistri. Il software e le procedure adottate dall'Appaltatore dovranno garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali prevista dal D.Lgs. n. 196/2003, temperata con i principi della Legge n. 124/2015 e successivi decreti attuativi, nonché del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.). Il broker deve, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rispetto alla gestione informatica in parola:
 - personalizzare il software in base alle esigenze del Comune di Asti (compatibilità), garantendo accessi tracciati a garanzia della protezione dei dati personali;
 - provvedere ad eseguire gli aggiornamenti del software in base alle esigenze dell'Amministrazione e alle modifiche delle leggi vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
 - provvedere a formare il personale dell'Amministrazione per l'uso dell'applicativo.
- ❖ Supporto nella valutazione delle segnalazioni di infortunio (malattie) trasmesse dalle scuole comunali per la successiva apertura dei relativi sinistri
- ❖ Supporto nella gestione dei sinistri R.C. Patrimoniale anche con riferimento alla verifica della documentazione istruttoria da trasmettere alla Compagnia per le conseguenti valutazioni
- ❖ Assistenza e consulenza a favore di tutte le u.o. del Comune di Asti per particolari esigenze in materia assicurativa connesse agli specifici ambiti di competenza
- ❖ Svolgimento di attività formativa informativa e di aggiornamento legislativo in materia assicurativa della PA, sia a favore del servizio legale e gestione sinistri, che per altri Uffici dell'Amministrazione che ne facciano richiesta nella misura di 48 ore (frazionabili) per l'intera durata dell'appalto
- ❖ Ogni altra attività di consulenza/supporto che se non espressamente prevista tutte le ulteriori attività connesse al servizio assicurativo, comprese le eventuali prestazioni ulteriori offerte dal Broker in sede di gara

Art. 1.3 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'Appaltatore non assumerà nell'espletamento dell'incarico alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione, né potrà impegnare l'Amministrazione v/o l'esterno.

2. Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dall'Appaltatore;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Amministrazione;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri da parte del Rappresentante dell'Amministrazione.

3. L'Appaltatore dovrà garantire altresì il rispetto degli scopi perseguiti dall'Amministrazione, assicurando la tutela degli interessi della stessa.

4. Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà seguire e conformarsi alla propria offerta tecnica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione, assicurando adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta dei predetti uffici.

Art. 1.4- REMUNERAZIONE

1. L'Amministrazione per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non sosterrà alcun onere finanziario diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'attività dell'Appaltatore sarà remunerata dalle compagnie assicuratrici applicando sul premio di polizza la percentuale di provvigione nei limiti e modalità di cui al presente capitolato

2. Le polizze stipulate dall'Amministrazione al momento attive sono le seguenti

	Polizza	Premio annuo lordo AGGIUDICATO	Premio annuo netto	% PROVVIGIONE RICONOSCIUTA	Scadenza
1	ALL RISKS	€ 116.137,50	95.000,00	9% 8550	30/06/2024
2	RCT/RTO	€ 117.000,00	95.705,52	9% 8.613,50	30/06/2024
3	KASKO	€ 1.200,00	1.057,26	9% 95,15	30/06/2024
4	INFORTUNI	€ 4.726,00	4.611,14	9% 415,00	30/06/2024
5	RC PATRIMONIALE	€ 13.280,00	10.863,00	9% 978,00	30/06/2024
6	RCA-LM	€ 47.690,96	40.401,04	3% 1.2012,03 19.863,68	30/06/2023

3. Le provvigioni per l'anno 2022 sono state percepite dall'attuale Broker, il cui contratto di servizio con il Comune di Asti scadrà l'01.12.2022.
4. La situazione sinistrosità sotto Sir del Comune di Asti a Gennaio 2022 risulta la seguente:

Numero posizioni per tipo gestione e anno accadimento

Evento	Tipo gestione		Totale
	Gestione compagnia	Gestione diretta	
2017	1	0	1
2018	4	15	19
2019	5	97	102
2020	7	64	71
2021	0	59	59
Totale	17	235	252

5. L'Amministrazione per il servizio di gestione dei sinistri in S.I.R. (Self Insurance Retention) riconoscerà **un importo forfettario pari a €IVA esclusa all'anno** - determinato all'esito della trattativa diretta - **per la gestione di un numero medio annuo di sinistri pari a 90 (novanta)**. Il predetto importo include le spese eventualmente sostenute dall'Appaltatore in relazione alla nomina dei Fiduciari
6. Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2026, è stato quantificato in € 94.691,04 + IVA in 3 anni.

Detto valore è stato stimato applicando **ai premi netti di aggiudicazione delle polizze operanti** le seguenti % di provvigione:

Polizza da n.1 n. 5 - ---→ 9%

Polizza n. 6 Responsabilità Civile Auto-LM ----→3%,

moltiplicato per 3 anni di durata contrattuale, sommato l'importo stimato di €11.700,00 + IVA per la gestione dei sinistri in S.I.R. e moltiplicato per 3 anni di durata contrattuale

7. Eventuali eccedenze rispetto al numero medio annuo di sinistri di al precedente punto 5. saranno remunerate nella misura unitaria di € + IVA a sinistro - determinato all'esito della trattativa diretta.

8. Per **l'eventuale piazzamento di nuove polizze**, a copertura di rischi diversi da quelli attualmente coperti, sul premio polizza , verrà riconosciuta la stessa percentuale;

9. **premio incentivante:** in caso di piazzamento delle polizze alla scadenza naturale con riduzione dei premi - senza condizioni peggiorative per le coperture assicurative rispetto alle precedenti- sarà riconosciuto per singola polizza un premio incentivante che sarà pari al 20% del valore risparmiato.

In tal caso l'incentivo verrà liquidato direttamente dall'Amministrazione

Art. 1.5- DOCUMENTI E DATI

1. Tutti i documenti, elaborazioni e dati gestiti nell'ambito dell'affidamento del servizio di brokeraggio (statistiche , prospetti etc) sia in forma cartacea che elettronica, saranno di esclusiva proprietà

dell'Amministrazione. E' fatto divieto all'Appaltatore di riprodurli, divulgarli e riutilizzarli in qualsiasi modalità.

2. Al termine del contratto l'Appaltatore rende disponibili tutti i dati in modalità e termini concordati con l'Amministrazione

Art. 1.6 -ORGANIZZAZIONE E SEDI

1. L'Appaltatore espletterà il servizio con impegno di mezzi e risorse propri e sarà l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni necessarie per il buon esito delle prestazioni affidate.

Art. 1.7 - ONERI

a)Appaltatore

1. sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste nel presente capitolato ed i relativi oneri
2. entro 10 giorni dalla data di stipula di una nuova polizza assicurativa che sostituisce, anche in parte, una precedente polizza assicurativa gestita da altro fornitore, l'Appaltatore dovrà procedere ad acquisire dal fornitore uscente tutta la documentazione cartacea ed elettronica inerente ai sinistri pendenti o comunque gestiti ed al relativo popolamento dei dati sul proprio portale internet.
3. alla scadenza naturale del contratto, l'Appaltatore porterà a termine l'attività di Gestione Sinistri in SIR solo in relazione ai sinistri che siano già stati trasmessi all'Appaltatore dall'Amministrazione prima della data di scadenza del contratto stesso

b) Amministrazione

1. fornire all'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto i testi delle Polizze e i relativi aggiornamenti nonché tutta la documentazione necessaria.
2. fornire all'Appaltatore tutte le informazioni, i documenti, i dati ed il supporto informatico necessari al fine di consentire all'Appaltatore il tempestivo e corretto svolgimento del servizio di cui al presente capitolato prestazionale
3. corrispondere la remunerazione per la gestione dei sinistri in SIR a seguito di reportistica sul numero di posizioni gestite nel semestre di riferimento

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- Il presente capitolato
- La relazione tecnica illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio
- La stima economica del servizio
- Il quadro economico degli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio

- La dichiarazione di assenza oneri di interferenza
- Atti per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali

ART. 2.2– CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- 1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti
- 2 L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto a norma degli articoli 1341 comma 2^a e 1342 c.c. tutte le clausole del presente Capitolato, nonché le clausole contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti del presente atto richiamate. In particolare l'appaltatore accetta espressamente e specificatamente Art. 3.5 penali 4.1 revisione prezzi, 4.3 fatturazione e pagamenti 6.3 recesso
- 3 L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli 1362 e 1369 cc
- 4 Il Comune di Asti è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione

Allo scopo di evitare pratiche illecite e distorsioni nelle gare d'appalto e comunque negli affidamenti di servizi/forniture il Comune di Asti richiede all'appaltatore la sottoscrizione del Codice di comportamento dell'Ente.

ART. 2.3– FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1 Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'affidamento, facendo salva la disciplina speciale prevista dall'articolo 48 commi 17 e 18 e dell'articolo 110 del Dlgs 50/2016 smi

SEZIONE 3

DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

- 1 Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP ed inviato via pec all'Appaltatore non viene restituito entro 5 giorni lavorativi via pec sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva prestata.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione

- 2 La durata del contratto decorre dalla data di cui al paragrafo 1 fino al 31/12/2025

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1 L'Amministrazione, ai sensi articolo 106 comma 1 del Codice contratti, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessari alla conclusione delle procedure per individuare un nuovo contraente

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1 L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 32 del dlgs 50/2016 sme, si riserva di richiedere l'avvio anticipato della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa sostituzione del deposito cauzionale definito di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di affidamento, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa

La sospensione è disposta dal RUP, o nei casi di cui all'articolo 107 comma 1 del dlgs 50/2016 smie dal Direttore dell'esecuzione se nominato, con apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a fatti attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopra regolato

2. Nel caso che le sospensioni superino il 1/4 del periodo contrattuale e comunque sei mesi complessivi è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art. 107 comma 2 del dlgs 50/16 sme)

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INANDEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Valore % penalità/ Valore importo
1	Nel caso di errori ed omissioni nei controlli delle richieste di pagamento dei premi assicurativi, regolazioni premi e degli atti di liquidazione indennizzi trasmessi dagli assicuratori,	€ 100,00 per ogni contestazione
2	Nel caso di errori nella gestione delle polizze e nell'interpretazione delle clausole contrattuali per ogni contestazione di inadempimento	€ 500,00 per ogni contestazione A seguito di 5 contestazioni con applicazione di penali l'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto.
3	Nel caso di errori ed omissioni nella gestione dei sinistri per ogni contestazione di inadempimento	€ 200,00 per ogni contestazione
4	Mancato aggiornamento trimestrale dei sinistri o entro 8 giorni dalla richiesta	€ 500,00
5	Mancata predisposizione della modulistica e relative istruzioni a favore dei settori dell'Ente	€ 100,00 per ogni contestazione
6	Mancata risposta ai chiarimenti sottoposti con qualsiasi mezzo dall'amministrazione (lettera, pec, mail) entro il termine indicato nella richiesta	€ 100,00 per ogni contestazione
7	Mancata o scarsa collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella predisposizione dettagliata dei capitolati e della documentazione da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto:	€ 1.000,00 Fatto salvo il risarcimento danni
8	Per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste , l'Amministrazione ha la facoltà a suo insindacabile giudizio, di applicare - previa contestazione una penale di valore compreso tra	Min € 100,00 Max € 500,00

2. Le penali non potranno essere comunque superiori complessivamente al 10% del valore complessivo

del contratto

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Rup, verso cui l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzione entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'amministrazione procederà con l'applicazione delle penali
5. Le penali saranno assolte eventualmente tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
6. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno
7. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della formale stipulazione del contratto

ART. 3.7 – REFERENTE DELL'APPALTO

1 L'appaltatore dovrà indicare , almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prestazioni, i nominativi dei Referenti incaricati per ciascun ramo di rischio, i rispettivi numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) che dovranno essere reperibili da parte dell'Amministrazione almeno dalle 9:00 alle 19:00 di tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale

2 I referenti dovranno essere, sin dall'inizio delle prestazioni, autorizzati ad accogliere qualsiasi richiesta / segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure per una rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato ed in particolare:

- devono partecipare alle riunioni della Commissione intersettoriale interna per la gestione dei sinistri in franchigia quando ne sia richiesta la presenza anche con sola comunicazione via mail;
 - devono partecipare ad incontri preventivi con il RUP/Direttore dell'esecuzione per la programmazione della prestazione, eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comuni;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo l'andamento delle attività formative rispondendo della gestione;
 - provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni relative a variazioni che dovessero intervenire in corso di svolgimento del servizio/attività
2. l'Amministrazione, successivamente all'affidamento, indicherà il Referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del servizio e rappresenterà l' interfaccia unica dell'Amministrazione v/o l'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione da parte di personale idoneo sotto il profilo deontologico professionale e sanitario assumendo a proprio carico tutti gli oneri, nel rispetto di quanto al precedente capoverso. Sono incluse le regolamentazioni in materia di igiene e sanità, in materia retributiva , contributiva , previdenziale assistenziale nonché della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà avere in applicazione uno dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 30 del DLgs 50/2016 sme

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti ai predetti obblighi

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale , l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, come le rispettive posizioni contributive, assicurative previdenziali etc nonché i contratti collettivi applicati.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, non idoneo per lo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del Rup/Direttore esecuzione.

Eventuali sostituzione/variazione di personale con personale di pari livello dovranno essere formalizzate e portate a conoscenza del Rup/Direttore esecuzione.

2 Doveri dell'Appaltatore

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Asti con deliberazione di Giunta Comunale n. 633/2013 pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), riguardante esclusivamente prestazione d'opera intellettuale o specialistica.
2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la

disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto affidatario del contratto, di cui al presente capitolo, deve eseguire in proprio i servizi e le forniture eventualmente richieste. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

ART. 3.9 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione è il dirigente del settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica ubicato in Piazza Catena 3 tel 0141-399382.
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008, a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento

ART.3.10 - SUBAPPALTO

1. La prestazione contrattuale può essere subappaltata secondo le disposizioni dell'art. 105 del Dlgs 50/16 come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021, cui espressamente si rinvia
2. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza
3. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto pena la non ricevibilità della domanda di subappalto

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. In considerazione della tipologia di servizio richiesto, non si darà corso alla revisione dei prezzi

4.2 ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto stabilito all'articolo 35, comma 18 del Dlgs 50/16 s.m.i.

4.3 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il compenso spettante all'Appaltatore per l'attività di consulenza assicurativa e brokeraggio sarà interamente a carico delle imprese assicuratrici che hanno in essere o stipuleranno polizze con l'Amministrazione
2. L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle imprese assicuratrici
3. I compensi spettanti all'Appaltatore per la Gestione dei sinistri in S.I.R saranno quelli determinati dall'esito della trattativa diretta e saranno interamente a carico dell'Amministrazione
4. I compensi includono le spese eventualmente sostenute dall'Appaltatore in relazione alla nomina dei Fiduciari
5. Al termine di ogni semestre contrattuale l'Appaltatore invierà all'Amministrazione una fattura in cui verrà indicato il numero di posizioni gestite nel semestre di riferimento. L' Amministrazione pagherà le fatture nel termine di 30 (trenta) giorni data ricevimento della fattura elettronica
6. Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D .Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall' Amministrazione comunale al termine dell'appalto e solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. Le fatture emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, **dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento** in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il **codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

4.4 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Dlgs 50/16 smeì è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) punto 2 del Dlgs 50/16 smeì
2. E' ammessa la cessione dei crediti , ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 13 del Dlgs 50/2016 smeì

4.5 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. L'accertamento della regolare esecuzione è diretto ad accertare che l'oggetto dedotto in contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali (conformità)
2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione tutti i mezzi, anche immateriali, necessari ad eseguire la verifica
3. L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è concluso dal Rup non oltre i tre mesi dalla comunicazione di ultimazione delle prestazioni contrattuali; viene trasmesso all'Appaltatore, il quale deve

firmarlo nei 15 giorni dal ricevimento

4. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione che certifica la conformità si procede allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento del contratto

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 CAUZIONE DEFINITIVA – APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato a prestare (art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, compreso il periodo di eventuale opzione di mesi 6 per la prosecuzione del servizio
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento danni derivante da eventuali inadempimenti, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno
3. L'importo sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto
4. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; per usufruire di tali benefici egli dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/e conforme all'originale del/dei certificato/i.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. L'appaltatore deve provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore
8. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente per le prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale
9. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti
10. In caso di inadempienze dell'Appaltatore derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore
11. La garanzia fideiussoria prestata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Il predetto svincolo è

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione

12. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite
13. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione una ulteriore garanzia (art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

ART. 5.2 POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il massimale non inferiore a euro 2.500.000,00=(duemilionicinquecentomila/00).
2.
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza specificata o l'appendice a polizza esistente dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa , che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. **Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.**

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto

3.Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

a. accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti (art. 80 D. Lgs. 50/2016) in accordo con le Linee Guida 4

b. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso nonché pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani

c. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza

d. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)

e. subappalto non autorizzato

f. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo

g. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 20 giorni solari

h. frode dell'affidatario

i. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1

j. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Asti

k. nell'ipotesi prevista dall'articolo 89 comma 9 del Dlgs 50/2016 e smi

l. venir meno dell'iscrizione nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del Dlgs n. 209/2005

m. raggiungimento di 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale

n. nei casi specificatamente previsti dall'articolo 3.5 PENALI PER RITARDI E INDEMPIMENTI del presente Capitolato

o. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;

4.In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti

5.Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale , si potrà procedere alla revoca dell'affidamento, fatta salva la richiesta di risarcimento danni , qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata

ART. 6.3 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
4. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ed in vigore dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP o da SCR SPA, convenzioni ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 488/1999 per il servizio oggetto del presente Capitolato ed i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente C, l'Amministrazione chiederà all'Appaltatore di adeguarsi ai predetti parametri. Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 della legge 488/1999, l'Amministrazione tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni ancora non eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto
2. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Asti

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy

2. A tal fine l'affidatario, prima dell'avvio del servizio, sarà nominato Responsabile del trattamento, come previsto dall'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 con apposito contratto in forma scritta, che specifichi la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la modalità e la durata del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento

3. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile

4. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali

Art. 6.9 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà concluso sul sistema Mepa, mediante sottoscrizione di apposito documento di stipula; è pertanto previsto il versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 da effettuarsi mediante pagamento con PagoPA, come di seguito indicato:

CLICCANDO SUL LINK:

<https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento>

si accederà direttamente alla pagina di pagamenti cittadino digitale

Procedere con i passaggi di seguito descritti:

- 1) selezionare ASTI
- 2) nel riquadro Pagamento spontaneo selezionare "Spese per contratti" scorrendo all'interno dello stesso la pagina con il mouse
- 3) Compilare tutti i campi selezionando tipologia di pagamento "Imposta di bollo"

Si allegano istruzioni dettagliate per tutti i passaggi.

- Si forniscono di seguito i dati per effettuare i pagamenti:
- imposta di bollo € 16,00;
- CIG.